Studio BBM Associati

DMZ AGGIORNA N. 119 DEL 23/06/2021

N. 119 | 23 Giugno 2021 | Fiscalità e pianificazione

CREDITO IMPOSTE ACQUA POTABILE

PRONTO IL MODELLO

Come anticipatoVi nel dmz aggiorna n. 11 del 19 gennaio, la legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per:

- l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, e;
- il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Possono beneficiare del credito in esame:

- le persone fisiche,
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Il credito d'imposta è pari al **50% della spesa sostenuta**, fino a un massimo di **1.000** euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di **5.000** euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l'anno, l'Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione. Invece, gli altri soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/dmz-aggiorna-n-119-del-23-06-2021/